

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1040 del 17/07/2018;

E

La Direzione Regionale Veneto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Direttore Regionale dott.ssa Daniela Petrucci,

PREMESSO CHE

- La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili*" ha introdotto una particolare disciplina finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo che i soggetti competenti in materia di collocamento mirato siano i soggetti individuati dalle regioni;
- L'art. 34, c. 1 della Legge regionale del 13 marzo 2009, n. 3 dispone "*La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss" e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.*"
- L'art. 28, c. 10 della Legge regionale n. 3/2009 "*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*" dispone che "*Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.*", con ciò intendendo che il sistema informativo lavoro, comprensivo, tra l'altro, delle liste dei soggetti disoccupati, dei soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato del Veneto, è lo strumento informatico che permette ai Centri per l'Impiego, e dunque alle diramazioni territoriali dei Servizi per il Lavoro, di esercitare le funzioni a loro attribuite dalla citata L.R. 3/09.
- L'art. 1, c. 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che: "*Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";
- La Determina del Presidente dell'INAIL dell'11 luglio 2016, n.258 ha approvato il "*Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro*" in attuazione del disposto dell'art.1, co. 166, L. n.190/2014;
- Le circolari INAIL del 30 dicembre 2016, n.51 e del 25 luglio 2017, n.30 illustrano le modalità per la realizzazione del Regolamento sia nell'ipotesi di conservazione del posto di lavoro che nell'ipotesi di nuova occupazione a seguito dell'incontro tra domanda e offerta;
- I D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150 e n.151, attuativi del Jobs Act, hanno rimodulato le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, così come hanno consolidato i principi alla base della definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
- Il D.lgs. n.150/2015 oltre a riordinare le competenze in materia istituisce, all'art.1, la "*rete dei servizi per le politiche del lavoro*" mentre il D.Lgs. n.151/2015, all'art.1, prevede la elaborazione di linee guida in materia di collocamento mirato dei disabili sulla base di principi volti a valorizzare, tra l'altro: il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio; la promozione di accordi territoriali tra

parti sociali, cooperative sociali, associazioni di persone con disabilità ed altre organizzazioni del terzo settore; l'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

CONSIDERATO CHE

- sussiste convergenza di interessi da parte di INAIL e Regione del Veneto a porre in essere azioni concrete finalizzate al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi virtuosi volti a ottimizzare gli interventi in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
- il sistema dei servizi pubblici per il lavoro per conto della Regione Veneto è coordinato dall'ente Veneto Lavoro dal quale dipende il personale dei Centri per l'Impiego che opera anche nei servizi per il collocamento mirato a livello territoriale;
- il modello del servizio di rete come previsto dalla recente evoluzione normativa presuppone l'attivazione di sinergie tra soggetti istituzionalmente preposti all'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzate a delineare percorsi integrati che consentano agli attori coinvolti di mettere in comune risorse, strumenti, metodologie operative di cui già si dispone;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La Regione del Veneto e la Direzione Regionale Veneto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), al fine di sostenere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, si impegnano a collaborare al servizio di infortunati sul lavoro, tecnopatici e di aziende del territorio.

Art. 2

Obiettivi

- a) Facilitare il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche se non iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 68/99;
- b) Facilitare la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori che hanno subito infortuni o malattie professionali invalidanti, in particolare consentendo il mantenimento delle stesse mansioni svolte prima dell'evento o mansioni diverse compatibili con le abilità residue accertate;
- c) Agevolare il reinserimento in una nuova occupazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda presso cui è avvenuto l'infortunio;
- d) Individuare gli invalidi del lavoro disoccupati ed elaborare progetti di riqualificazione e di accompagnamento per il reinserimento lavorativo;
- e) Supportare i disabili da lavoro nell'incontro diretto con i potenziali datori di lavoro fornendo assistenza per beneficiare degli interventi previsti dall'INAIL;
- f) Supportare i datori di lavoro nella individuazione dei benefici previsti per il mantenimento del posto di lavoro o l'assunzione di persone con disabilità;
- g) Predisporre un percorso univoco di assistenza per il lavoratore e per il datore di lavoro, attivando tutte le risorse a disposizione della Regione e dell'INAIL utili al collocamento mirato.

Art. 3

Scambio di informazioni

Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie di ciascuna amministrazione, si stabilisce che le comunicazioni tra Regione e l'INAIL avvengano tramite strumenti telematici secondo standard informativi definiti di comune accordo.

In particolare, la Regione del Veneto mette a disposizione dell'INAIL i dati relativi alle persone con disabilità da lavoro disoccupate, iscritte all'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel territorio regionale, condividendo informazioni relative a tali soggetti.

Dovranno essere resi noti a Veneto Lavoro e alle Sedi INAIL Territoriali i nominativi e i recapiti dei rispettivi referenti addetti alle attività di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità. INAIL e Regione Veneto elaboreranno congiuntamente specifico materiale informativo delle rispettive competenze, dei servizi e interventi offerti, che potrà essere distribuito a cittadini e aziende. Potranno essere altresì condivise FAQ da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali e consultabili da chiunque possa essere interessato.

Art. 4 **Forme di collaborazione**

Regione e INAIL, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, garantiscono la massima collaborazione tra il personale dei Centri per l'impiego e i componenti delle équipes multidisciplinari delle Unità Territoriali INAIL del Veneto attraverso il coinvolgimento reciproco nelle attività di progettazione individuale.

A tal fine dovranno essere attivate strategie di integrazione, metodologie condivise tra gli enti e le professionalità per predisporre servizi di collocamento mirato.

In particolare potranno essere ottimizzate le risorse tra i due enti nel seguente modo:

L'INAIL mette a disposizione le proprie professionalità (in particolare medici legali e medici del lavoro, assistenti sociali, personale amministrativo, consulenti tecnico-scientifici) presenti in ciascuna Sede territoriale a sostegno dei percorsi di reinserimento lavorativo individualizzato anche per percorsi di collocamento mirato attivati dai Centri per l'Impiego e/o da convenzioni previste con altri soggetti competenti in materia.

La Regione potrà avvalersi della consulenza dei dirigenti medici INAIL e/o altri funzionari presso gli organi preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro così come previsto dalla Legge n. 68/99 e dal Decreto Legislativo 151/2015.

L'INAIL si impegna a comunicare alla Regione i progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, gli interventi formativi di riqualificazione professionale, i progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, avviati ai sensi del citato art. 1, c. 166 della L. 190/14.

La Regione del Veneto, si impegna a dare la massima diffusione delle sopra citate iniziative, per il tramite di Veneto Lavoro, presso i Centri per l'Impiego e, più in generale, presso i Servizi per il Lavoro.

La Regione si impegna a comunicare all'INAIL gli interventi di politica attiva del lavoro pianificati e attivabili a livello territoriale: formazione, tirocini, borse lavoro a favore delle persone con disabilità, incentivi e detrazioni fiscali a favore dei datori di lavoro.

Art. 5 **Formazione**

INAIL e Regione si impegnano a promuovere iniziative di formazione reciproca del personale addetto avvalendosi delle proprie risorse. La formazione verterà principalmente sulle seguenti materie: politiche attive del lavoro, organizzazione e funzioni degli uffici, normativa e giurisprudenza, metodologie e tecniche relative al reinserimento lavorativo.

Art. 6 **Tavolo tecnico e Monitoraggio**

Per la verifica dell'attuazione dei contenuti del presente protocollo è costituito un Tavolo tecnico composto da due funzionari della Regione e due funzionari dell'INAIL.

Il Tavolo tecnico si riunirà a cadenza semestrale e potrà proporre eventuali modifiche utili o nuove azioni finalizzate al più efficiente perseguimento degli obiettivi condivisi.

Art. 7 **Durata**

Il presente protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti entro i 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE.

I dati personali, necessari per dar seguito al seguente Protocollo di collaborazione, saranno trattati dalla Regione del Veneto e dall'INAIL, nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge.

I predetti Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, assicurano che tali trattamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

In ottemperanza all'art. 26 del citato Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.

I punti di contatto per gli interessati sono:

- Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia. (Il delegato per la Regione del Veneto, ai sensi della DGR 596 del 08 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Lavoro).
- INAIL Direzione Regionale, con Sede a Santa Croce 712, Venezia (Il delegato per l'INAIL, è il Direttore Regionale Veneto).

Art. 9
Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia

Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 10
Disposizioni finali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 161/86. Le Parti si danno atto che l'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto e l'INAIL - Direzione Regionale Veneto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per INAIL - Direzione Regionale Veneto
Daniela Petrucci

Per la Regione del Veneto
Alessandro Agostinetti

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.